



Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado

Al Dirigente dell'Ufficio II  
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

e, p.c. Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.  
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

**OGGETTO:** Personale docente individuato ed assunto con il contratto a tempo determinato di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nell'anno scolastico 2023-24 o nell'anno scolastico 2022-23 e che, quindi, sta reiterando l'anno di formazione e prova o svolgendolo nel corso di quest'anno scolastico avendolo differito per giustificati motivi. Indicazioni operative per la presentazione della dichiarazione sostitutiva del positivo superamento del percorso formativo e per il superamento del periodo di formazione e prova.

Con la presente si richiama, innanzitutto, quanto previsto dall'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui stabilisce che *"nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica"*, per coloro che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/24, *"dal 1° settembre 2024, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione"*.

Viene, poi, in rilievo l'art. 3, commi 5, 6 e 7, del Decreto Ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, che prevede che i soggetti a tale titolo individuati ed assunti a tempo determinato, *"partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'articolo 18 del presente decreto. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, (...) nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato"*.

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSITIVO SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO (5 CFU).**

Sulla base di quanto sopra riportato si stabilisce, in ottemperanza al disposto dell'articolo 18, comma 10, del DM 108/2022, che le dichiarazioni sostitutive redatte secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di positivo superamento del percorso formativo, vengano presentate dai soggetti assunti a tempo determinato ai Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio **entro il 30 giugno 2024.**



## Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio III - Personale della scuola**

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

A tale riguardo, sono pervenute domande circa la validità del conseguimento dei 5 CFU previsti dalla normativa sopra riportata in un anno diverso da quello di svolgimento dell'anno di formazione e prova finalizzato al ruolo. Sentito sul punto il Ministero, si informano le SS.LL. che, a parere di quest'Ufficio, solo i 5 CFU previsti dal D.M. 108/2022, eventualmente conseguiti a partire dall'anno scolastico 2022/23 in corsi istituiti e seguiti al fine specifico del percorso previsto per l'assunzione con il contratto a tempo determinato di cui si tratta, finalizzato al ruolo, sono da considerarsi utili per l'esito positivo del percorso stesso.

Resta inteso che i 5 CFU devono essere, comunque, conseguiti entro l'anno di formazione e prova, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato e della conferma in ruolo.

Considerato che il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del D.M. 108/2022, i Dirigenti Scolastici dovranno verificare la veridicità di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva prima di dar corso agli ulteriori adempimenti.

### **VALUTAZIONE DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA: INDICAZIONI OPERATIVE.**

Si richiama non solo il primo paragrafo della presente nota ma anche il D.M. n. 226 del 16 Agosto 2022 recante *"Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79"*.

Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, i Dirigenti Scolastici emanano, in caso di giudizio favorevole o in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del D.M. n. 226 del 16 agosto 2022, provvedimento motivato di superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente di competenza e inviano l'elenco dei docenti:

- che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di superamento del percorso formativo;
- per cui il controllo di veridicità della dichiarazione sostitutiva del superamento del percorso formativo ha dato esito positivo;
- che hanno ottenuto giudizio favorevole in merito al superamento del periodo di formazione e prova, all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, possibilmente prima del termine ultimo del 31 agosto 2024, per consentire i successivi adempimenti da parte di questa Direzione.

In particolare, a tal proposito, al fine di evitare rilievi da parte della Ragioneria Territoriale di Stato, è opportuno che i Dirigenti Scolastici procedano anche alla redazione di un atto, eventualmente cumulativo, in cui danno atto dell'esito positivo sia del percorso formativo sia del percorso di formazione e prova del personale docente di competenza con conseguente assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo dello stesso nella medesima istituzione scolastica.

Si rammenta, inoltre, la necessità di registrare a SIDI le risultanze di cui sopra dal 1° settembre 2024.

I Dirigenti Scolastici avranno, altresì, cura di inviare l'elenco del personale docente di competenza:

- che non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di superamento del percorso formativo;
- per cui il controllo di veridicità della dichiarazione sostitutiva del superamento del percorso formativo ha dato esito negativo;
- che non ha superato il periodo di formazione e prova, indicando le motivazioni del mancato superamento dello stesso,

all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, possibilmente prima del termine ultimo del 31 Agosto 2024, per consentire i successivi adempimenti da parte di questa Direzione.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si rimanda alla lettura integrale dei DD.MM. nn. 108/2022, 226/2022 e della nota AOODGPER n. 65741 del 7 novembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

Si raccomanda l'osservanza dei termini fissati al fine di permettere i successivi adempimenti utili all'assunzione a tempo indeterminato del personale in oggetto dal prossimo anno scolastico.

#### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE**

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, avuta conferma dalle II.SS. del relativo territorio dei nominativi dei docenti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di superamento del percorso formativo, la cui veridicità sia stata positivamente verificata, e che hanno superato il periodo di formazione e prova, provvederanno all'invio all'Ufficio III, alla casella [drve.ufficio3@istruzione.it](mailto:drve.ufficio3@istruzione.it), entro e non oltre il 31 agosto 2024, del file xls debitamente compilato, che verrà trasmesso con comunicazione separata.

Sempre entro la data del 31 agosto 2024, gli Uffici di Ambito Territoriale avranno cura di inviare, altresì, l'elenco dei docenti che: **a)** non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di superamento del percorso formativo; **b)** per cui il controllo di veridicità della dichiarazione sostitutiva del superamento del percorso formativo non ha dato esito positivo; **c)** non hanno superato il periodo di formazione e prova, indicandone anche la motivazione, come riportata dalle II.SS.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Mario Quaglia

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*